SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO TEDESCA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E CON LINGUA D'INSEGNAMENTO LADINA IN ORTISEI

Art. 4

Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato il 55° anno di eta' alla data, di entrata in vigore della presente legge;

2) abbiano prestato servizio in qualita' di insegnante o di capo di istituto per tre anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente, sempreche' durante tale servizio risultino in possesso:

a) del diploma di abilitazione della cattedra alla quale aspirano od, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Universita' italiana;

b) di uno dei titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (Gazzetta Ufficiale, n. 232 del 14 settembre 1956);

c) del diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero, dichiarati equipollenti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per l'ammissione al concorso e' valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1957, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei
Estremi	Legge 21 ottobre 1957, n. 1052
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-direttivo-ed-insegnante-delle-scuole-con/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it